

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori OCCHIPINTI, PITRONE, ANDÒ, SEGRETO, MACCARRONE,
GIUDICE e BEVILACQUA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1977

Provvedimenti in favore delle Regioni a statuto speciale della Sicilia e della Valle d'Aosta

ONOREVOLI SENATORI. — L'esercizio del gioco d'azzardo, in Italia, è consentito soltanto in quattro località e non già in virtù di una precisa norma, votata dal Parlamento, ma in attuazione di singoli provvedimenti amministrativi assunti in tempi diversi in favore di tre delle località privilegiate. Per la quarta non esiste neanche questo.

Improntati a pudore lessicale i tre decreti-legge portano la dizione di « Provvedimenti a favore del comune di ... » ed in virtù di essi si gioca d'azzardo a San Remo (regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448), a Campione (regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201) e a Venezia (regio decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1404).

Nell'articolato di tali atti non si trova il benchè minimo cenno al gioco d'azzardo nè alcuna espressa autorizzazione all'autorità governativa a consentirne l'esercizio. In essi si legge che « è data facoltà al Ministro dell'interno di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti purchè senza aggravio pel bi-

lancio dello Stato, ad adottare provvedimenti necessari per potere addivenire all'assestamento del bilancio e alla esecuzione di opere pubbliche indilazionabili ».

La legislazione italiana — per i provvedimenti soprarichiamati e per quelli richiamabili e relativi al lotto, alle lotterie, al totocalcio, al totip e così via — ha finito con l'enunciare ed affermare il principio che quando il gioco è fonte di mezzi per il conseguimento di una pubblica finalità, esso viene sottratto ad ogni considerazione di ordine moralistico e perde, nel contempo, ogni carattere di illiceità penale. Solo in tale ottica può trovare spiegazione il fatto che il Ministro dell'interno non si è mai ricordato, nell'arco dei trent'anni, di dare le pur dovute disposizioni agli uffici di Pubblica sicurezza di Aosta per far chiudere il Casinò di Saint Vincent, che opera e prospera senza neanche il tenue velo di quei decreti che coprono, con ipocrisia normativa, l'esercizio del gioco a San Remo, a Campione, a Vene-

zia. È veramente un peccato, oltre ad essere uno stridente torto, che tale amnesia ministeriale guarnisce del tutto nei confronti di Taormina la cui « situazione è perfettamente analoga a quella di Saint Vincent » come più volte rilevato dall'autorità giudiziaria e amministrativa nei tanti e sempre univoci pronunciamenti divenuti definitivi. È possibile, a chiunque voglia conoscerne gli aspetti, acquisire le seguenti notizie:

Situazione di Saint Vincent

Il Casinò di Saint Vincent è stato autorizzato con decreto del Presidente della Regione della Valle d'Aosta (del 4 aprile 1946) costituita in circoscrizione autonoma in virtù del decreto legislativo luogotenenziale del 7 settembre 1945, n. 545. L'ordinamento amministrativo della Regione e le facoltà legislative del Consiglio regionale, regolate dal sopracitato decreto legislativo luogotenenziale, non autorizzano la emissione di provvedimenti del genere — chiaramente lesivi delle norme penali — e prevedono (*sub* articolo 10) un controllo di legittimità esercitato dal Comitato previsto dall'articolo 9, composto da un rappresentante del Ministero dell'Interno, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero del tesoro e da un rappresentante della Valle d'Aosta nominato dal Consiglio regionale. Questo Comitato non impugnò il decreto del Presidente della Regione valdostana del 4 aprile 1946, dando luogo ad una situazione di fatto che ancora oggi perdura. All'origine della mancata impugnativa è lecito, se non doveroso, ritenere che la « svista » del Comitato deve avere fatto seguito a sollecitazioni del Governo centrale ai suoi rappresentanti (2/3) in Consiglio, in essi compreso il Presidente. Situazione assolutamente anomala che avrebbe dovuto essere normalizzata se non subito dopo l'entrata in vigore della Costituzione democratica repubblicana, almeno in uno degli anni di grazia di questo trentennio. Non si capisce perchè non lo si è fatto e non lo si voglia fare. Forse per evitare di ufficializzare, in Parlamento l'evidente arbitrio che ne emergerebbe circa la diversità della vo-

lontà politica di volere pervenire al riconoscimento, con legge dello Stato, del provvedimento assunto dalla Regione valdostana *extra* ogni pur favorevole interpretazione del proprio statuto e, nel contempo, rifiutare tale riconoscimento al provvedimento assunto dalla Regione siciliana entro ogni limite, per quanto rigidamente riduttivo, del proprio statuto?

Situazione di Taormina

Il Casinò di Taormina è stato aperto (non autorizzato *ex novo*) a seguito del decreto della Regione siciliana, a statuto speciale parte integrante della Costituzione, del 27 aprile 1949, n. 1, e non impugnato dal commissario dello Stato. Fra le tante premesse che legittimano l'emanazione del decreto e la sua mancata impugnativa, leggiamo:

visto il decreto ministeriale 30 aprile 1947 (con il quale, in esecuzione del regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 560, si autorizza ad esercitare in Italia tutte le attività economiche già condotte in Libia);

vista la legge della Regione siciliana del 1° luglio 1947, n. 3, con la quale vengono recepite tutte le precedenti leggi nazionali,

si autorizzava:

sub articolo 7: a svolgere in Sicilia i programmi inerenti al proprio scopo;

sub articolo 2: a svolgere nella Regione tutte le attività già esercitate in Libia, ivi compreso l'esercizio del gioco d'azzardo.

Destinatario del provvedimento è l'ETAL (Ente turistico alberghiero della Libia), ente di diritto pubblico istituito con regio decreto 31 maggio 1935, n. 1410.

Che tale decreto fosse, oltre che lecito, opportuno lo attesta il Ministero dell'Africa italiana che in data 3 febbraio 1950 esprimeva, con lettera, il proprio compiacimento per l'autorizzazione data « a svolgere in Sicilia le stesse attività già svolte in Libia ».

VICENDE GIUDIZIARIE E AMMINISTRATIVE

Per Saint-Vincent

A seguito di denunce l'autorità giudiziaria, nel luglio del 1959 iniziò regolare procedimento penale a carico della gestione della casa da gioco, imputata a norma degli articoli 718, 719 e 721 del codice penale. L'autorità giudiziaria di Firenze, in primo e secondo grado (tribunale il 9 dicembre 1961 - corte d'appello il 14 dicembre 1962) assolse gli imputati perchè « il fatto non costituisce reato ». La Corte di cassazione, con sentenza del 7 dicembre 1963 rigettò il ricorso del pubblico ministero confermando *in toto* la sentenza assolutoria della Corte d'appello di Firenze.

(N.B. — Durante tutta la fase del procedimento il Casinò continuò la sua attività).

Per Taormina

A seguito di denunce l'autorità giudiziaria di Taormina, in data 8 novembre 1962, iniziò regolare procedimento penale a carico della gestione della casa da gioco, imputata a norma degli articoli 718 e seguenti del codice penale. Con sentenza del 19 febbraio 1963 il pretore di Taormina assolse l'imputato perchè « il fatto non costituisce reato ». Gravata d'appello la sentenza assolutoria veniva confermata dal tribunale de L'Aquila. Il detto tribunale « ha accertato in maniera inoppugnabile che la situazione del Casinò (di Taormina) è perfettamente analoga a quella di Saint Vincent ed ha pertanto ritenuto doveroso applicare i principi già enunciati dalla Suprema corte » ed in sentenza si legge ancora « ... l'attività del Casinò di Taormina è lecita ». La Corte di cassazione, con sentenza del 14 novembre 1964, dichiarò « inammissibile il ricorso del pubblico ministero avverso la sentenza del tribunale de L'Aquila, che conferma quella in data 19 dicembre 1963 del pretore di Taormina con la quale il gestore venne assolto dall'imputazione ».

Iniziatosi un secondo procedimento, che non avrebbe dovuto instaurarsi ex articolo 90

del codice di procedura penale dinanzi al tribunale e la Corte d'appello di Roma, ex articolo 55 del codice di procedura penale si è concluso con sentenza irrevocabile di proscioglimento con formula processuale applicativa di amnistia (Corte d'appello di Roma del 26 novembre 1965).

(N.B. — Nel corso del procedimento il Casinò non poté continuare la sua attività, nè poté mai più riprenderla).

Il Casinò di Taormina non ha più potuto riprendere la sua attività nonostante che negli anni seguenti l'autorità giudiziaria sia tornata a pronunciarsi — sia in sede civile che penale — sempre ed uniformemente nel senso che tale attività (l'esercizio del gioco d'azzardo) deve ritenersi lecita.

Sentenza civile n. 301 del pretore di Acireale del 27 dicembre 1975 passata in cosa giudicata. In tale sentenza « ... il pretore ha deciso la questione pregiudiziale circa la liceità o meno dell'attività della casa da gioco di Taormina ».

Sentenza civile del tribunale di Roma del 27 gennaio 1977 interessato per altro. Il tribunale afferma che « ... non può discostarsi da quella che, dopo vasto ed approfondito esame, è stata adottata, con rigorosa applicazione di criteri giuridici, dal pretore di Acireale ».

Decreto penale della pretura unificata di Palermo del 31 marzo 1977 divenuto esecutivo. Vi si legge che « ... dovevasi ritenere pregiudizialmente:

la oggettiva liceità penale del gioco di azzardo esercitato nella casa da gioco di Taormina e lecita la partecipazione allo stesso;

...; illegittime le difese e gli atti di polizia tendenti ad impedire l'esercizio;

l'insussistenza di impedimenti per l'esecuzione della sentenza del pretore di Acireale del 27 dicembre 1975 e la ripresa del gioco d'azzardo;

ininfluenti le pronunce giurisdizionali penali ex articolo 90 del codice di proce-

dura penale ed inefficaci tutti i provvedimenti successivi al 14 novembre 1964 contro la gestione.

E per ultima l'ordinanza del TAR del 15 dicembre 1976 di sospensione della diffida dell'autorità di pubblica sicurezza del 3 ottobre 1976.

La storia del Casinò di Taormina è ormai da troppi anni un caso più che nazionale e dai contorni non certamente esaltanti. Una ostilità dichiarata nel lontano 1949 all'insegna di una rigorosa tutela della morale pubblica forse nazionale, ma di quella siciliana in particolare, che si è voluta trasformare in una « guerra di prestigio ». Una lunga guerra con tante battaglie, in ognuna delle quali e nell'insieme di tutte, ci sembra si sia sempre più mutilata — con il prestigio dello Stato — l'autorevolezza dei suoi organi fondamentali. Il potere legislativo congelato dal potere politico; questo, unitamente al potere esecutivo, ripetutamente criticato e condannato dai tanti pronunciamenti giurisdizionali di ogni ordine e grado; il potere giudiziario ridicolizzato dalla autorità di pubblica sicurezza con la sua perniciosa inadempienza dei dettati formali, e, a sua volta erogatore di diffide definite illegittime dall'autorità giudiziaria e sospese dal TAR.

Riteniamo, onorevoli senatori, che tanto disordine non possa e non debba continuare oltre e chiediamo, pertanto, l'ausilio del risolutivo intervento della vostra autorità legislativa affinché venga ripristinato l'ossequio dovuto allo Stato di diritto, affrancandolo da ogni eventuale abuso inteso a prevaricarne l'essenza democratica e legittima.

Se sono state valide le eventuali valutazioni di opportunità in riferimento alla collocazione geografica di Saint Vincent, zona di confine interessante il movimento del Centro Europa — peraltro condivisa da Campione —, va rilevato quanto oggi, forse in misura maggiore, si impone una analoga opportuna valutazione per Taormina.

Nel bacino del Mediterraneo, infatti, ulteriori iniziative del genere sono state realizzate a seguito delle quali esistono e prospe-

rano i casinò di Egitto, Grecia, Libano, Malta, Marocco, Tunisia ed in questi ultimi giorni anche la Spagna si appresta ad inaugurare nei punti di maggiore interesse turistico ben quattro casinò.

Dagli aeroporti e dai porti siciliani partono con periodicità settimanali servizi *charters* e di linea assai affollati, per tali destinazioni.

Quanto sarebbe interessante e produttivo consentire arrivi del genere in Sicilia e diminuire, fino ad eliminarle del tutto, le partenze.

Onorevoli senatori, con il presente disegno di legge, di cui si auspica l'approvazione, si intende regolarizzare l'anomala situazione di fatto esistente per il casinò di Saint Vincent e, nel contempo, assicurare a quello di Taormina il libero esercizio dei suoi diritti tanto ampiamente e qualificatamente riconosciuti.

La formulazione dell'articolo unico che sottoponiamo alla vostra attenzione, ripete alla lettera la dizione degli operanti decreti in favore di San Remo, Campione e Venezia. Nella considerazione politica, oltre che giuridica, che le Regioni interessate hanno, per il loro statuto, competenza esclusiva in materia di enti locali non si è ritenuto di provvedere come diretti beneficiari del disegno di legge in esame i rispettivi comuni di Saint Vincent e di Taormina. La destinazione finale in loro favore è assicurata, peraltro, dal preciso richiamo all'articolato degli atti emessi dalle rispettive autorità regionali che li privilegiano.

Si è voluto riaffermare così, pur non essendocene bisogno, l'esclusiva competenza in materia detenuta dal Parlamento nazionale e quella dell'esecutivo centrale a vigilare l'esecuzione della norma emessa e si è voluto evitare, altresì, ogni probabile profilarsi di polemica di competenza sulla scelta fra enti locali ricadenti nelle Regioni interessate.

Confidiamo, in tal modo, di avere dato un valido — se pur modesto — contributo a porre fine ad una situazione anomala che si trascina da circa trent'anni e che è fonte continua di polemiche disgregatrici del senso unitario del Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È data facoltà al Ministro dell'interno di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, purchè senza aggravio per il bilancio dello Stato:

1) il governo della Regione siciliana all'esecuzione dei provvedimenti connessi al decreto assessoriale regionale 27 aprile 1949, n. 1, al fine di potere addivenire all'assestamento del bilancio del comune di Taormina ed all'esecuzione di opere pubbliche indilazionabili interessanti quel territorio;

2) il governo della Regione valdostana a normalizzare i provvedimenti previsti dal decreto presidenziale regionale del 4 aprile 1946 al fine di addivenire all'assestamento del bilancio del comune di Saint Vincent ed all'esecuzione di opere pubbliche indilazionabili interessanti quel territorio.

Nell'atto di autorizzazione il Ministro dell'interno può riservarsi di subordinare alla propria approvazione di controllo l'esecuzione dei singoli provvedimenti previsti dai rispettivi decreti regionali richiamati.